



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0008321 - 05/09/2012 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, - 5 SET. 2012

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di TORINO**  
**Via Carlo Alberto 59**  
**10123 Torino**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 201/2012\_parere di liquidazione in presenza di onorari preconcordati*

Con riferimento al quesito formulato in data 23 luglio 2012 con il quale si chiede se il Consiglio dell'Ordine possa procedere a liquidare una parcella nella quale sono indicati onorari preconcordati con il cliente sulla base della sola dichiarazione sostitutiva resa dal professionista, si osserva quanto segue.

Al Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 139/05, è attribuito il potere di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione. Il parere di liquidazione, stante la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine professionale, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi.

Il parere del Consiglio dell'Ordine è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321).

In presenza di onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta (in particolare l'accettazione del cliente) dalla quale risultano gli onorari preconcordati, si limiterà ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato di merito. Qualora, invece, non sussista alcuna documentazione dalla quale risultino gli onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine si troverà nell'impossibilità di esprimere il proprio parere.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione